



Decreto Dirigenziale n. 13 del 15/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - REVOCA DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' PRODUTTIVA E RIATTIVAZIONE APPROVAL NUMBER 455 CDM - IMPIANTO DELLA DITTA LA ITTICA S.R.L. - SEDE OPERATIVA IN TORRE DEL GRECO (NA), VIA PRINCIPAL MARINA N.8/10.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con D.D. n. 60 del 28.11.2013 della Direzione Generale 04 della Regione Campania, si è provveduto alla sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 12 mesi, a far data dal 31.10.2013, dell'attività produttiva e dell'approval number 455 CDM, assegnato allo stabilimento della ditta in oggetto, in seguito alla richiesta del rappresentante legale, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

che, con il D.D. sopracitato, è stato stabilito che la ripresa delle attività e la revoca del provvedimento di sospensione è subordinata alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta de qua, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

PRESO ATTO

che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 3 SUD, con nota prot. n. 2150 del 17.12.2014, acquisita al protocollo della Regione Campania al n. 6852 dell'8.1.2015, ha trasmesso la richiesta del rappresentante legale della ditta de qua finalizzata alla ripresa dell'attività in uno al verbale di ispezione, con espresso parere favorevole alla revoca della sospensione;

VISTO

Il verbale di ispezione, redatto da personale veterinario della citata ASL il 15.12.2014, dal quale risulta che nell'impianto non sono state apportate modifiche strutturali ed inoltre è stata verificata la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali previsti dai Regg. CE 852-853/04;

EVIDENZIATO

che le procedure per il riconoscimento degli Stabilimenti del Settore Alimentare approvate con la surrichiamata deliberazione di G.R.C. n. 377/2012, prevedono che la durata massima del periodo di sospensione del numero di riconoscimento non può superare i dodici mesi, pena la revoca del riconoscimento e che la riattivazione entro il predetto termine è subordinata al parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti;

RITENUTO

opportuno, pertanto, sulla scorta della documentazione acquisita, che rimane agli atti di questa UOD 2, di dover procedere alla revoca della sospensione dell'attività produttiva e dell'approval number 455 CDM, assegnato allo stabilimento della ditta in oggetto;

VISTI

- l'art. 4 del reg. CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Reg. CE 852/2004;
- il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il T.U.A. 152/2006;
- il D. Lgs.vo 128/2010;
- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione generale n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI REVOCARE la sospensione dell'attività produttiva e dell'approval number 455 CDM, assegnato allo stabilimento della ditta LA ITTICA srl, con sede legale in Torre del Greco (NA), alla Via Aldo Moro n. 28 ed operativa in Torre del Greco (NA), Via Principal Marina n. 8/10;

DI FARE CARICO al rappresentante legale della ditta de qua e all'ASL, quale Organo di vigilanza, di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture, all'attività svolta, con particolare riferimento agli atti relativi alle emissioni in atmosfera e alle attività connesse all'autocontrollo;

DI INVIARE copia del presente atto alla Segreteria di Giunta Regionale, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario A.S.L. NAPOLI 3 SUD per la notifica alla ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli